



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Il Direttore

Determina n. 16 del 09.02.2021

OGGETTO: Affidamento diretto, mediante Trattativa diretta, finalizzata all'acquisizione di 2 batterie di filtri assoluti HEPA H14, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Impegno della spesa € 2.488,80 inclusa IVA al 22% - CIG: Z743051382

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 2014/87/EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell'ISIN;

VISTO il bilancio di previsione dell'ISIN per l'esercizio finanziario 2021, approvato con delibera del Direttore dell'ISIN n. 28 del 29 dicembre 2021;

VISTA la nota prot. n.360 del 20.01.2021, con la quale, l'Ing. Luciano Bologna, in qualità di Responsabile del Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti, rappresenta l'urgenza di acquisire n. 4 filtri assoluti HEPA H14 di grosse dimensione, di cui n.2 filtri da utilizzare immediatamente per la sostituzione dei vecchi filtri presenti nel sistema di ventilazione degli effluenti aeriformi del laboratorio di radiochimica danneggiati dall'incendio divampato presso locali vicini a quelli dei laboratori ISIN, le cui specifiche sono presenti nel Capitolato speciale d'appalto (Allegato A);

TENUTO CONTO che l'acquisizione della suddetta fornitura è indispensabile per le attività di radiochimica dei laboratori ISIN;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, e in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 lettera a), e 3, che in deroga all'articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro consente alle amministrazioni di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o altro atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32,



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Il Direttore

comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detta determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

VISTE le richieste di offerta inviate ai seguenti operatori economici:

PROJECT PLAST S.R.L.;

DE.CA. S.R.L.

STARLAB SRL

ASEM SRL.

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto l'allegata verifica effettuata nel MEPA, ha consentito di accertare che la fornitura in argomento non è offerta dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.ii.);

RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico dell'appalto, della struttura del mercato, della tipologia della fornitura richiesta e dell'urgenza di procedere alle attività dell'ISIN, anche per motivi di sicurezza relativamente al succitato decreto legislativo, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice;

TENUTO CONTO che i motivi esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016, come integrato dall'articolo 1, commi 1,2 e 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, che trovano applicazione fino al 31 dicembre 2021;

VISTE le Linee guida ANAC riguardanti gli appalti sottosoglia comunitaria, che prevedono all'art. 4.2.2 alcune semplificazioni procedurali per gli appalti d'importo inferiore a euro 5.000,00, tra le quali, in primo luogo, la possibilità per il contraente di autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, rimanendo a carico dell'Amministrazione l'obbligo di verificare il possesso del DURC, l'eventuale iscrizione al Casellario ANAC nonché il possesso di altri eventuali requisiti prescritti dalla legge;



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Il Direttore

CONSIDERATO che, trattandosi di importo inferiore a euro 5.000,00 l'Amministrazione non è obbligata a ricorrere al MePA;

CONSIDERATO che sulla base del capitolato tecnico sono pervenute solo due offerte economiche, da parte delle Società ASEM S.r.l., DE.CA. S.r.l., e che dalle società, PROJECT PLAST S.R.L. e la STARLAB S.R.L. non è pervenuta nessuna offerta economica;

TENUTO CONTO che le cappe e la struttura in vetroresina che contiene i succitati filtri sono stati installati dalla ASEM S.r.l. e, tenuto conto sia della maggiore garanzia offerta in merito alla rispondenza dei filtri a detta struttura e in considerazione dell'applicazione di un prezzo congruo pur se superiore a quello offerto dalla ditta DE.CA s.r.l.;

CONSIDERATA l'urgenza di riavviare le attività dei laboratori, e che i filtri hanno delle dimensioni fisiche difficilmente reperibili sul mercato e devono adattarsi alla struttura in vetroresina di contenimento, e la suddetta società installatrice può garantire l'adattamento alla struttura dei filtri ed evitare possibili problematiche riguardanti l'installazione, come rappresentato dall'Esperto di radioprotezione nella relazione allegata;

CONSIDERATO che l'offerta pervenuta da parte dell'operatore economico ASEM S.r.l. risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione avendo richiesto, quale corrispettivo, un prezzo che può ritenersi congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione

CONSIDERATO che la procedura di affidamento diretto dell'acquisizione del servizio sopra descritto, tramite ordine diretto di acquisto (FUORI MePA), è idonea ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'acquisizione degli stessi;

CONSIDERATO che l'operatore economico invitato dovrà, prima della stipula del contratto, comprovare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'Amministrazione procederà a verificare il DURC, l'assenza di annotazioni tramite il Casellario ANAC e, a campione, l'assenza delle cause di esclusione previste dal citato art. 80;

CONSIDERATO che l'operatore economico invitato dovrà, altresì, soddisfare i requisiti e gli adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e ss.mm.ii, nonché dall'art 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge n. 136/2010;

TENUTO CONTO che la sostituzione dei suddetti filtri può essere eseguita da personale classificato dei laboratori formato e informato sui rischi correlati, evitando quindi ulteriori oneri



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Il Direttore

per l'amministrazione;

TENUTO CONTO che il valore complessivo della fornitura, stimato sulla base dei prezzi dei prodotti rilevati dall'offerta della Soc. ASEM S.r.l., risulta pari a € 2.040,00 (IVA esclusa) e quindi inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO che la procedura di affidamento diretto dell'acquisizione del servizio sopra descritto, tramite ordine diretto di acquisto (FUORI MePA), è idonea ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini dell'acquisizione degli stessi;

CONSIDERATO che si procederà all'affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con particolare riguardo, tra l'altro, all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione degli inviti e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché dei principi di cui agli artt. 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

VERIFICATO che la spesa stimata di € 2.040,00 (IVA esclusa) per il suddetto bene, trova copertura in termini di competenza e di cassa al Cap 13017 – “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” - esercizio finanziario 2021;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente acquisto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del Dlgs 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI;

DISPONE

- 1) di attivare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una procedura di affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, come integrato dall'articolo 1, commi 1,2 e 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
- 2) di procedere al suddetto affidamento diretto, finalizzato alla fornitura di 2 batterie di filtri assoluti HEPA H14 (ciascuna costituita da 2 singoli filtri) funzionali al filtraggio degli effluenti aeriformi con la Società ASEM S.r.l. per un valore di € 2.040,00 oltre IVA al 22% pari a 448.80;
- 3) di approvare il Capitolato d'appalto inerente la fornitura di 2 batterie di filtri assoluti HEPA H14 di cui all'allegato “A”;
- 4) di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 il Dott. Massimo Altavilla, quale Responsabile unico del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto con l'incarico fra gli altri di:



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Il Direttore

- a) acquisire e gestire lo smart CIG;
 - b) curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti per l'attuazione della TD e dal contesto normativo vigente ed in particolare dal citato D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee guida che forniscono indicazioni sulla nomina, il ruolo e i compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (RUP);
 - c) curare, quale Punto Istruttore già abilitato, la predisposizione elettronica della Trattativa, incluso l'invio di tutti i documenti utili che sarà perfezionata con la stipula dell'ordinativo, in qualità di "Punto Ordinante" e Centro di spesa, dal Direttore ISIN;
- 5) di quantificare la spesa stimata in € 2.488,80 (€ 2.040,00 + € 448,80 IVA al 22%), che trova copertura in termini di competenza e di cassa al Cap 13017 – "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - esercizio finanziario 2021;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Avv. Maurizio Pernice

**Visto il Dirigente AGBP
Dott. Claudio Nicolini**



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

ALLEGATO A

CONDIZIONI DI TRATTATIVA DIRETTA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Acquisto di 2 batterie di filtri assoluti HEPA H14 funzionali al filtraggio degli effluenti
aeriformi**



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Condizioni particolari di affidamento diretto

La presente trattativa diretta negoziata è composta dai seguenti documenti allegati messi a disposizione per la formulazione dell'offerta:

- autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge n. 136/2010

ISIN si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulta non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 1 “Oggetto dell'appalto”

I laboratori radiometrici dell'ISIN hanno la necessità di acquisire dei filtri assoluti per sostituire quelli già installati nel sistema di estrazione degli effluenti aeriformi del laboratorio di radiochimica. La suddetta sostituzione si è resa necessaria poiché, i filtri precedenti, sono risultati essere stati danneggiati dai fumi ed il particolato scaturito dall'incendio occorso in diversi piani dell'edificio ove attualmente è collocato lo stesso sistema di estrazione effluenti aeriformi.

La suddetta acquisizione prevede due distinte batterie di filtri HEPA H14, una da installare nell'immediato mentre la seconda da conservare come ricambio.

Il singolo filtro dovrà avere le seguenti caratteristiche specifiche:

- Classificazione d'efficienza secondo norme EN 1822: **H 14**
- Dimensioni 1229x610x117 mm
- Portata Q 1200 mc/h MASSIMO
- Corpo del filtro in alluminio anodizzato estruso
- Completo di reti di protezione su entrambi i lati
- Separatori termoplastici
- Guarnizione colata a caldo di tipo morbido senza giunzioni
- materiale filtrante in microfibra di vetro di altissima qualità atto a non diminuire di efficienza durante l'esercizio.

I suddetti filtri saranno installati all'interno di un Cassonetto PVC bianco speciale realizzato interamente in materiale chimico resistente completo di n. 2 spintori esterni per bloccaggio filtri - E/U Ø 250 mm.

Il suddetto acquisto trova disponibilità di cui al capitolo di spesa ---- e si chiede, conseguentemente, la possibilità di procedere all'acquisto suddetto.

Ai fini contrattuali e di affidamento, resta comunque ferma l'offerta a corpo dell'intera fornitura.

Tutti i Prodotti forniti dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Ogni singolo Prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza. Il Prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

L'Impresa dovrà garantire la conformità dei Prodotti oggetto di fornitura alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei Prodotti medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori. In quanto compatibile con la disciplina applicabile, i Prodotti che verranno forniti dovranno rispettare:

- la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- quanto disposto dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (Dlgs. 10/02/2005 N° 30);
- la regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti;
- la disciplina del D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, in materia di Marcatura "CE" sulla "Sicurezza del giocattolo", in attuazione delle disposizioni comunitarie inerenti le norme tecniche EN71. La Marcatura, ove prevista, potrà essere indicata nel campo "Descrizione";
- le norme relative alla compatibilità elettromagnetica. La disciplina del D.lgs. n. 194 del 10 novembre 2007 ha attuato la nuova Direttiva Comunitaria in materia di "Compatibilità Elettromagnetica" (EMC), 2004/108/CE. La Marcatura, ove prevista, potrà essere indicata nel campo "Descrizione";
- la disciplina del D.lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; in particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997 del Ministro della Salute e s.m.i.;
- la disciplina del D.lgs. n. 65 del 14 marzo 2003 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; in particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e s.m.i.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi ai C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) di cui all'allegato 1 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" del DECRETO 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ogni prodotto deve essere conforme al Capitolato e, in generale, alle norme nazionali e internazionali, legislative e regolamentari, applicabili. La ditta deve provvedere anche alla raccolta e smaltimento dei materiali di imballaggio

L'inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Prodotto dall'acquisizione e potrà essere causa di inadempimento del Contratto eventualmente concluso.

Tutti i prodotti dovranno essere consegnati presso la sede dei laboratori dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) ubicata in Via di Castel Romano, 100 – 00128 Roma.

Il costo del trasporto deve essere già compreso nel prezzo offerto. Non sono previsti oneri sulla sicurezza.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Art. 2 “Modalità e tempi di acquisizione dell’appalto”

La fornitura in oggetto dovrà essere eseguita a regola d’arte e secondo le prescrizioni normative vigenti nonché secondo le indicazioni dal presente capitolato.

Il presente appalto ha decorrenza dalla sottoscrizione del contratto fino al completamento della consegna della fornitura.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro massimo 60 giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto e dovrà essere svolta in un giorno ferialo, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 17.00, previo concordamento con l’Amministrazione.

Art. 3 “Stipula del contratto”

Il contratto sarà sottoscritto sulla Piattaforma ME.PA. dal Direttore ISIN.

Si rende noto che con l’emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l’imposta di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo posta all’Ispettorato, una marca da bollo del valore di Euro 16,00 o attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24. In alternativa la ditta dopo aver acquistato una marca da bollo dovrà attaccarla su carta intestata ed annullarla attestando che trattasi di marca relativa alla Trattativa diretta in oggetto, fare una scansione ed inviarla a isin-udg@isinucleare.it

Art. 4 “Validità dell’offerta”

L’offerta vincola l’Operatore economico per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 5 “Condizioni di pagamento, obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari”

Il pagamento avverrà in un’unica soluzione.

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura ELETTRONICA, da liquidarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione e previa acquisizione della documentazione necessaria. La fattura dovrà essere emessa dopo la completa esecuzione della fornitura.

La fattura elettronica dovrà essere compilata e inviata secondo le leggi vigenti, redatta in lingua italiana ed essere intestata a:

**ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA
RADIOPROTEZIONE (ISIN) – ROMA**

Codice Univoco ufficio: UFJQFH

CODICE IPA: inlsnr

CODICE FISCALE: 97956490581



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Per quanto riguarda specifiche modalità di fatturazione, esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

L'I.V.A. s'intende a carico dell'Ispettorato Nazionale per La Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN). In base a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 e s.m.i., si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. L'Ispettorato perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Il pagamento verrà effettuato, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture e previa acquisizione della documentazione necessaria. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15 al 31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Sono a carico del Fornitore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il Fornitore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del contratto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 6 "Cessione di contratto e di credito"

E' vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

Art. 7 "Responsabilità dell'operatore economico affidatario"

Sono a carico dell'operatore economico affidatario tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'operatore economico affidatario garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale.

L'operatore economico affidatario si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Art. 8 “Disposizioni relative al personale impiegato nell’esecuzione della fornitura”

L’operatore economico affidatario dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale idoneo a svolgere le relative funzioni. L’operatore economico affidatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L’operatore economico affidatario dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

L’operatore economico affidatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L’operatore economico affidatario è l’esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. 9 “Collaudo/conformità/regolare esecuzione, inadempimenti e penali”

L’Ispettorato effettuerà le verifiche di conformità della fornitura, in base a tutte le clausole e condizioni che regolano la fornitura, e in conformità a quanto ordinato.

Nel caso fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale nei termini e con le modalità di seguito descritti.

L’inadempienza sarà specificamente contestata dal Responsabile del Procedimento, a mezzo di comunicazione scritta per PEC al quale si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica; farà fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione da parte dell’Amministrazione, risultante dall’attestato di invio.

L’importo della penale applicata potrà essere recuperato dall’Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione della fattura emessa dall’Operatore economico affidatario tramite emissione di specifica reversale, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il pagamento della penale di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Operatore economico affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 10 “Risoluzione del contratto”

Ai sensi dell’art. 1456 C.C. il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione dell’Amministrazione, ferma ed impregiudicata la richiesta di risarcimento per il danno subito, nei seguenti casi:

- frode o grave negligenza dell’Operatore economico affidatario nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
- palese incapacità di effettuare le opere;
- inosservanza delle disposizioni relative al subappalto o alla cessione del contratto;



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

- fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Operatore economico affidatario;
- inadempienze normative e retributive, assicurative verso il personale dipendente o mancato rispetto della normativa esistente per la prevenzione e la protezione dai rischi sul lavoro;
- grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione.

Nei casi sopra indicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della stazione appaltante, inviata a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa dell'Operatore economico affidatario.

Art. 11 “Foro competente”

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 12 “Riferimenti e contatti della stazione appaltante”

Il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Altavilla che – ricorrendone i presupposti – svolgerà anche i compiti di Direttore di esecuzione del contratto.

Art. 13 “Disposizioni finali”

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del ME.PA. e a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione, la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico ed alla normativa vigente in materia di appalti.

I dati personali saranno trattati in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla Trattativa Diretta. Con l'invio della sottoscrizione dell'offerta, l'Operatore economico esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Oneri per la sicurezza

Appurato che, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 e Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 marzo 2008.